

LPU – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le ipotesi di applicazione del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) nel processo penale

B. LPU COME SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA O AGGIUNTIVA A QUELLA PENALE

B/1. Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) - Il LPU come sanzione amministrativa accessoria a sanzioni penali in caso di sentenza di condanna per un delitto colposo in violazione del Codice della Strada.

Tratto dal testo coordinato del Codice della Strada: Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada (testo vigente al 19/6/2017)

Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

Art. 224-bis

Obblighi del condannato

- ((1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice puo' disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.**
2. Il lavoro di pubblica utilità non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non puo' essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 4. L'attività e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.**
- 5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.**
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)).